Legge regionale 5 agosto 2016, n. 24

Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

(BURC n. 85 del 5 agosto 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 26 maggio 2021, n. 16)

Art. 1

(*Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse*)

1. Al fine di pervenire ad una sollecita conclusione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde — e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane ha facoltà di utilizzare le poste attive di una o più delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, salvaguardando, in ogni caso, le esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. n. 25 del 2013.[1]
2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane conclude le operazioni di cui all'articolo 3 della l.r. n. 25 del 2013 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora ricorrano situazioni di particolare complessità delle operazioni, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di sei mesi dalla Giunta regionale, anche con riferimento ad una sola comunità montana.
3. È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali).
4. *Ferma restando la distinta soggettività giuridica di ogni singola comunità montana in liquidazione, per le spese strettamente necessarie al funzionamento del proprio ufficio, alla gestione della liquidazione e alla salvaguardia del patrimonio mobiliare e immobiliare dei soppressi enti montani, il commissario liquidatore è autorizzato ad eseguire il pagamento con le risorse del bilancio della Comunità Montana Sila Greca Destra Crati – Acri con l'obbligo di provvedere alla successiva ripartizione della spesa a carico delle altre comunità montane in liquidazione secondo criteri di imputazione da determinarsi con formali provvedimenti amministrativi non appena si renderanno disponibili risorse presso le comunità montane stesse.*[2]

---

[1] **Ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l.r. 26 maggio 2021, n. 16** *"l'articolo 1, comma 1, della suddetta legge, si interpreta nel senso che la facoltà attribuita al commissario unico per la liquidazione delle comunità montane di utilizzare le poste attive di una o più delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, al fine di agevolare la liquidazione dei soppressi enti montani, con salvaguardia delle esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), non fa venir meno la distinta soggettività giuridica di ciascuna comunità montana e ognuna rimane esclusiva titolare dei rispettivi rapporti attivi e passivi, delle proprie strutture organizzative e dei relativi servizi di tesoreria, non potendosi in ogni caso confondere i loro patrimoni anche per obbligazioni a qualsiasi titolo sussistenti nei confronti di terzi."*
Inoltre l'art. 1, comma 2 della l.r. 26 maggio 2021, n. 16 dice che: "*Nei confronti delle comunità montane in liquidazione - enti locali per come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - trova applicazione l'articolo 159 del medesimo d.lgs. 267/2000."*

[2] **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3 della l.r. 26 maggio 2021, n. 16.**

Art. 2

(*Norma finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.